

| PARTE   | PARAGRAFO   | MODIFICHE   |
|---|---|---|
| INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE  |   | – Modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia   |
| PARTE I - DEFINIZIONI   |   | – Introduzione attivi finanziari<br>– Eliminazione definizione Consorzi<br>– Modifica della definizione di Professionista (ampliamento anche ai professionisti non iscritti in albi, elenchi, ecc.)   |
| PARTE II - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ | A - MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO                                       | – Abrogazione delle limitazioni previste dall'art.18 comma 1 lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112   |
|   | B - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI            | – Modifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali con riferimento all'attività economica svolta. In particolare, nell'ambito della Sezione K dell'ATECO 2007 vengono considerate non ammissibili le sole attività economiche ricadenti nella Divisione 64 e 65  |
|   | C - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE               | – Introduzione del "Pegno su valori mobiliari non quotati" tra le ulteriori garanzie che assistono le operazioni finanziarie  |
| PARTE IV - GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE              | A - DELIBERA E PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE     | – Modifica ai termini per la comunicazione dei dati di perfezionamento e delle condizioni economiche. In particolare, per le operazioni di riassicurazione perfezionate in data antecedente alla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione e non comunicato contestualmente alla richiesta di ammissione alla garanzia, è stato inserito il termine di 3 mesi dalla data del Consiglio per la comunicazione dei relativi dati di perfezionamento |
|   | B - CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE | – Mancata cessazione dell'efficacia della garanzia sulle operazioni di sottoscrizione di mini bond in caso di cessione della titolarità dei mini bond stessi  |
|   | C - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA                                    |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | D - VERSAMENTO DELLE COMMISSIONI   | –Gratuità operazioni Nuova Sabatini   |
|   | E - ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA E RICHIESTE DI CONFERMA | –Modifica disciplina Richieste di conferma. In particolare, per le richieste di conferma delle operazioni in pool, la cessione della titolarità del credito dovrà essere comunicata solo nel caso in cui la cessione sia relativa alla quota del capofila.                            |
|   | F – COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DI RISCHIO  | –Modifica disciplina Eventi di Rischio. In particolare, è stata eliminata la fattispecie relativa al Sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del Dlgs n.159/2011 (codice antimafia)   |
| PARTE VI - PROCEDURA PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA  | D - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA  | –Modifica disciplina mancato perfezionamento del richieste di prolungamento della garanzia  |
| PARTE XIII - REGOLAMENTO D'ESENZIONE: DEFINIZIONI E DISCIPLINA NELL'AMBITO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI |  | –Introduzione “Aiuti Agli Investimenti a favore delle Pmi Del Settore Agricoltura” (Regolamento UE n. 702/2014 del 256 giugno 2014)<br>–Introduzione “Aiuti Agli Investimenti a favore delle Pmi Del Settore Pesca E Acquacoltura” (Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014) |